



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 44

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

223^a seduta: martedì 12 gennaio 2021

Presidenza del presidente D'ALFONSO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 9
DE BERTOLDI (<i>Fdl</i>)	8
GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 5
MONTEVECCHI (<i>M5S</i>)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	10

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02082, presentata dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame i senatori interroganti richiamano l'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale la quota di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della medesima legge. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione.

Successivamente l'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 30 aprile 2020, adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito che: «i contributi di cui al presente decreto sono erogati al lordo delle ritenute di legge applicate da ciascun organismo di gestione collettiva in relazione alle somme trasferite ai propri iscritti, autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatarî».

Tanto premesso, la mancata indicazione specifica sulla natura del contributo di cui al citato articolo 90 ha generato un'interpretazione disomogenea delle disposizioni con particolare riferimento al regime fiscale da applicare al contributo.

Pertanto, i senatori interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative si intendano intraprendere al fine di ristabilire, con riferimento al regime fiscale da applicare, omogenee modalità di erogazione del contributo.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. L'articolo 90 del menzionato decreto n. 18 del 2020 non contiene una disposizione specifica che esclude l'imponibilità delle somme erogate a ciascun beneficiario, diversamente da quanto previsto in altre disposizioni del decreto-legge cura Italia, che riconoscono indennità per diverse categorie di beneficiari e sanciscono espressamente la loro non concorrenza alla formazione del reddito imponibile.

Si consideri che anche l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza, ha previsto l'erogazione di un'indennità come misura di sostegno del reddito in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Ciò nonostante, nell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale del 28 marzo 2020, adottato ai sensi del comma 2 del citato articolo 44, è stato espressamente disposto che detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Pertanto, ancorché la norma primaria abbia riconosciuto una misura di sostegno del reddito, nel relativo decreto attuativo è stato necessario sancirne espressamente la sua non concorrenza al reddito imponibile al fine di riconoscere un'esenzione IRPEF. Ciò in quanto le misure di sostegno del reddito, come quella di cui all'articolo 90 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevista per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del Covid-19, tecnicamente sono redditi sostitutivi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto tali assoggettabili ad imposizione.

Occorre altresì precisare che la disposizione contenuta nel citato articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale del 30 aprile 2020, secondo cui i contributi debbano essere erogati al lordo delle ritenute, non può essere interpretata letteralmente e sostanzialmente nel senso di escludere l'imponibilità di dette erogazioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve sottolinearsi che, in assenza di un intervento normativo volto a stabilire espressamente la non imponibilità del beneficio in questione, lo stesso deve essere assoggettato ad imposizione in capo al percipiente ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del TUIR.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Maria Cecilia Guerra per la risposta data dal Ministero dell'economia e delle finanze che tecnicamente è ineccepibile e mi aspettavo. In effetti, ho interrogato anche il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le motivazioni già anticipate dal Sottosegretario: quest'ultimo Ministero, con dei decreti ministeriali, aveva infatti espressamente indicato quei contributi come benefici e quindi forme di sostegno esenti da imposizione fiscale, contrariamente a quanto sta accadendo per i contributi di cui parliamo, che sono ritenuti sostitutivi dello stipendio e imponibili di ritenuta. Anche il Sottosegretario rilevava giustamente come nell'interro-

gazione fosse stata segnalata questa disomogenea interpretazione e applicazione della norma.

Ritengo che questi contributi abbiano comunque un carattere di beneficio straordinario e ciò è corroborato dal fatto che la quota del 10 per cento dei compensi incassati nel 2019 da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per la copia privata è stata destinata proprio al sostegno economico degli autori, degli artisti e degli interpreti; quindi non, come avviene regolarmente, per il sostegno e la promozione di giovani artisti, ma proprio per andare a ristorare queste categorie, proprio perché si è riconosciuto il fatto che stanno vivendo, come tante altre categorie, un momento di particolare difficoltà economica dovuta all'interruzione di tutta una serie di attività per via della pandemia.

Mi ritengo dunque tecnicamente soddisfatta della risposta da parte del MEF, anche se umanamente non soddisfatta per ciò che sta accadendo. Mi auguro che anche il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo risponda all'interrogazione e non si ritenga soddisfatto del momento ispettivo che stiamo vivendo oggi con la risposta data dal MEF, perché il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo potrebbe anche decidere di intervenire per fare in modo che questi contributi siano comunque considerati beneficio straordinario, come è successo per altri casi già richiamati nella risposta. Mi dichiaro pertanto parzialmente soddisfatta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02095, presentata dal senatore De Bertoldi.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, annuncio che la risposta sarà piuttosto lunga, perché ricostruisce la vicenda e testimonia l'attenzione nei suoi confronti. Lo dico in modo irrituale anche per permettere di seguire il senso della risposta.

Con il documento in esame il senatore interrogante richiama le considerazioni svolte di recente dal presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, evidenziando che il decreto-legge n. 137 del 2020 (il cosiddetto decreto-legge ristori) non ha previsto misure di sostegno nei confronti dei tanti proprietari di immobili e locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito da locazione a causa dell'assenza di inquilini, o per situazioni di morosità negli affitti di lunga durata, né prevede aiuti a favore dei proprietari che stanno subendo il blocco generalizzato degli sfratti. Inoltre, il senatore interrogante, nel rilevare la mancata soppressione della norma che impone la tassazione ai fini IRPEF dei canoni di locazione non percepiti dai proprietari, così come ulteriori criticità legate all'adeguamento delle disposizioni in materia di credito d'imposta per gli affitti commerciali in favore degli esercenti-conduttori cedibile ai proprietari-locatori, chiede di sapere quali iniziative si intendano intraprendere a sostegno delle categorie di soggetti in argomento.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Per effetto del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata modificata la formulazione dell'articolo 26 del TUIR consentendo ai locatori, limitatamente alle locazioni di immobili a uso abitativo stipulate a decorrere dal 1°L gennaio 2020, di non dover pagare imposte sui canoni di locazione non percepiti fin dal momento in cui si procede con l'intimazione di sfratto per morosità o con ingiunzione di pagamento, senza dover più attendere la conclusione della procedura di morosità, come prevedeva la precedente formulazione, che rimane valida per i contratti di locazione stipulati fino al 31 dicembre 2019.

Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. Solo le locazioni ad uso commerciale mantengono la disciplina di tassazione del reddito fondiario a prescindere dalla sua effettiva percezione e le imposte versate per i canoni non percepiti non possono essere recuperate sotto forma di credito di imposta.

In linea con le esigenze espresse dall'interrogante, da ultimo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (il cosiddetto decreto-legge ristori), ha previsto per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo – adibito ad abitazione principale dal conduttore e ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa – che riduca il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (previsione reiterata dalla legge di bilancio per l'anno 2021).

Di contro, la disciplina emergenziale del credito di imposta per gli affitti commerciali in favore degli esercenti conduttori ha come presupposto il pagamento del canone al locatore. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, il suddetto credito d'imposta può essere ceduto anche al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Una prima versione del credito di imposta sulle locazioni, denominato credito di imposta botteghe e artigiani, è stato introdotto dall'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 (il cosiddetto decreto-legge cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Si tratta di un credito di imposta per gli immobili classificati C1, relativo ai canoni di locazione del mese di marzo 2020 per le attività commerciali non rientranti tra quelle definite essenziali e per le quali è stata disposta la chiusura, non essendo rilevante il requisito della diminuzione del fatturato dell'operatore.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto decreto-legge rilancio), ha introdotto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* (operativo) o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o pro-

fessione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto al medesimo mese dell'anno precedente o del periodo di imposta precedente; condizione che non trova applicazione per le attività avviate nel 2019 e le attività con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni ove al 31 gennaio 2020 era vigente lo stato di emergenza per eventi calamitosi.

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. L'agevolazione è commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (per le strutture turistico-ricettive il credito di imposta è stato esteso fino a dicembre 2020 per effetto dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 126 del 2020 e poi al 30 aprile 2021 per effetto dell'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con ampliamento alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*) e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Da ultimo, l'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (il cosiddetto decreto-legge ristori), ha esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui al citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 – indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente – in favore delle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 (i famosi codici ATECO) del decreto-legge ristori.

Si tratta, sostanzialmente, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi in merito agli immobili di fatto utilizzati nelle attività di cui all'allegato 1 del decreto-legge ristori, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal richiamato articolo 28, tra cui quella riguardante il calo del fatturato del 50 per cento rispetto al mese di riferimento dell'anno precedente, con l'eccezione delle attività rientranti nell'Allegato 1 al decreto-legge ristori e avviate nel 2019 e delle attività con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni ove al 31 gennaio 2020 era vigente lo stato di emergenza per eventi calamitosi.

Con l'articolo 8-bis del medesimo decreto-legge, inserito in sede di conversione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il credito in argomento è stato esteso per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ad altre tipologie di attività individuate dall'allegato 2, nonché alle imprese operanti in specifici settori di attività nelle cosiddette zone rosse del territorio nazionale definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Ulteriori misure per il settore potranno essere approfondite in sede di adozione dei prossimi provvedimenti che il Governo si impegna ad adottare per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio come sempre il sottosegretario, professoressa Guerra, per il suo gentile e approfondito contributo, pur dichiarandomi insoddisfatto della risposta. Devo dire che avevo già avuto questo timore quando il Sottosegretario ha esordito dicendo che la risposta sarebbe stata molto lunga; normalmente, infatti, quando le risposte sono molto lunghe, nascondono il fatto che non sono proprio quelle che ci si aspettava.

Credo che il tema sia veramente importante. La mia interrogazione è datata 12 novembre 2020 e oggi che arriva la risposta in Commissione, casualmente, perché purtroppo non ho una tale influenza, «Il Sole 24 Ore» dedica una pagina intera all'argomento, ribadendo a distanza di tre mesi gli stessi problemi che avevo sollevato il 12 novembre scorso.

Non mi ritengo soddisfatto neanche tecnicamente della risposta del Governo, perché se è vero che, come argomentato nei diversi passaggi, sono stati varati alcuni provvedimenti per dare parzialmente delle risposte, ritengo che essi siano stati impostati soprattutto nell'ottica del locatario e mai del proprietario. I fondi messi a disposizione, comunque, sono spesso non adeguati, nelle percentuali e nella disponibilità, a coprire tutte le esigenze che stanno emergendo.

Dobbiamo ricordarci che vi sono tanti piccoli proprietari, che sono la maggioranza dei proprietari italiani, i quali sono persone umili, che hanno avuto magari qualche eredità o hanno investito qualche risparmio e vivono per lo più sulla base degli affitti dei loro appartamenti; magari due, tre appartamenti o un negozio. Nel momento in cui, come si sta verificando, non vengono pagati gli affitti, queste persone si trovano nella stessa situazione di tante altre partite IVA che oggi purtroppo, a causa del *lockdown*, non possono lavorare.

Questi proprietari immobiliari non solo non vengono ristorati adeguatamente e quindi coloro che affittavano gli appartamenti nelle città turistiche, come ad esempio Roma, Firenze o Venezia, oggi non affittano più nulla e non incassano più niente; addirittura viene addossato loro un onere sociale. Quando si fanno i blocchi degli sfratti, che ovviamente hanno una giustificazione sociale ed economica (sono il primo a ritenerlo), non si può addossare al piccolo proprietario l'onere di svolgere un servizio sociale; non si può dire al proprietario che deve mantenere nel suo appartamento quelle persone che non lo stanno più pagando e che magari da mesi sono all'interno delle loro proprietà. Si tratta di una misura che ritengo anche incostituzionale e rispetto alla quale la maggioranza e il Governo devono dare delle risposte. Le devono dare a questi proprietari, che sono persone che vivono del proprio patrimonio accumulato e hanno diritto a non essere considerati sussidiari nei confronti dello Stato nell'atti-

vità di *welfare* a beneficio di coloro che non riescono o non vogliono più pagare l'affitto.

Per questo motivo rinnovo l'importanza del problema ed esprimo il grido di dolore di un intero mondo, quello dei piccoli proprietari, che in Italia sappiamo essere molto più importante che in altri Paesi europei. Mi auguro che finalmente il Governo dimostri con i prossimi provvedimenti – mi aggancio alla considerazione del Sottosegretario – di voler guardare alla proprietà immobiliare nell'ottica del proprietario e dei problemi che costui deve affrontare.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Maria Cecilia Guerra per il suo contributo.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MONTEVECCHI, CIOFFI, VANIN, ANGRISANI, LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* – Premesso che:

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

in particolare, l'articolo 90 prevede che «la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della medesima legge», e che, «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione»;

l'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 30 aprile 2020, adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito che «i contributi di cui al presente decreto sono erogati al lordo delle ritenute di legge, applicate da ciascun organismo di gestione collettiva in relazione alle somme trasferite ai propri iscritti, autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatari»;

considerato che:

la mancata indicazione specifica sulla natura del contributo di cui all'articolo 90 citato ha generato un'interpretazione disomogenea delle disposizioni e, conseguentemente, a seguito un'applicazione disomogenea da parte degli organismi di gestione collettiva, si è generata una discrepanza di trattamento a danno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi del settore;

il Ministero dell'economia, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero per i beni culturali, ha specificato che le misure di sostegno del reddito, come quella di cui all'art. 90, sono considerate redditi sostitutivi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in quanto tale, assoggettabili a imposizione;

valutato che, al fine di tutelare i lavoratori del settore, risulta opportuno ed urgente specificare la natura del contributo di cui all'articolo 90, nel senso di stabilire che la misura di sostegno al reddito sia esente da ogni ritenuta e non concorra alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico,

si chiede di sapere, tenuto conto delle ragioni fondanti della misura di sostegno al reddito e delle previsioni contenute in altre disposizioni dello stesso decreto, quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di ristabilire, con riferimento al regime fiscale da applicare, omogenee modalità di erogazione del contributo.

(3-02082)

DE BERTOLDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in un articolo pubblicato recentemente sul quotidiano «Italia Oggi», il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, rileva che il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, detto decreto ristori, in relazione alla drammatica situazione economica determinata dall'emergenza coronavirus, non prevede misure di sostegno nei confronti di numerose categorie sociali e produttive, che invece necessitano urgentemente di adeguati interventi di tutela;

rileva ad esempio che il decreto-legge non contempla fra le misure indicate interventi in favore dei tanti proprietari di immobili e locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito da locazione (spesso la loro unica o principale entrata economica neppure elevata) a causa dell'assenza di inquilini (turisti e studenti) o per situazioni di morosità negli affitti di lunga durata; così come il provvedimento d'urgenza non stabilisce aiuti (anche se in questo caso dovrebbe parlare di risarcimenti) neanche in favore dei proprietari che stanno subendo il blocco generalizzato degli sfratti: di fatto, l'espropriazione dell'immobile per quasi un anno;

nei confronti di tali categorie non sono stati disposti, infatti, neanche sgravi dell'IMU (giudicata da Confedilizia una sorta di patrimoniale sempre più insopportabile che necessiterebbe invece di un'estesa opera di riduzione, mentre continua ad essere dovuta persino sugli immobili sfitti);

ulteriori criticità che l'articolo evidenzia si rinvengono dalla mancata soppressione (considerata la situazione drammatica) della norma che impone la tassazione reddituale ai fini IRPEF, persino dei canoni di locazione non percepiti dai proprietari;

secondo Confedilizia, anche la misura del credito d'imposta per gli affitti commerciali in favore degli esercenti-conduttori cedibile ai proprietari-locatori, che consiste nel meccanismo in forza del quale il Governo si fa carico del 60 per cento del canone a determinate condizioni (un sistema che servirebbe anche negli affitti abitativi), necessita di essere migliorata,

considerato che è stato previsto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, limitatamente alle attività interessate dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, dopo che precedenti provvedimenti lo avevano previsto, per il periodo marzo-giugno, per la generalità delle attività economiche;

anche la cancellazione della seconda rata dell'IMU, per gli immobili nei quali si esercitano le attività limitate dal nuovo decreto, a giudizio della Confederazione, necessita di essere perfezionata, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, considerato che, nella formulazione attuale, la norma appare discriminatoria nei confronti dei titolari di immobili proprietari, che concedono in affitto il locale a chi esercita l'attività limitata;

tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, appaiono indubbiamente condivisibili, in relazione alle diverse criticità che il decreto-legge prevede nell'ambito delle disposizioni richiamate, nei confronti delle quali occorrono pertanto urgenti misure correttive, finalizzate a tutelare e a sostenere sia i titolari di immobili, che i locatori nell'attuale fase emergenziale socioeconomica che il Paese sta attraversando,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se non convenga che le osservazioni evidenziate da Confedilizia siano condivisibili e necessarie;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere, al fine d'introdurre le misure evidenziate dall'associazione e particolarmente attese dal settore.

(3-02095)